APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, CON, CERNENTE L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI SPEDITE PER FERROVIA CON LETTERA DI VETTURA ALL'ORDINE, ACCORDO FIRMATO A ROMA IL 31 MARZO 1934.XII

Art. 2

La presente legge entrera' in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini previsti negli articoli 4 e seguenti dell'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi, e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello, Stato.

Data a Roma, addi' 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Benni.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Versione in vigore dal 26 settembre 1935, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, con, cernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto delle merci spedite per ferrovia con lettera di vettura all'ordine, Accordo firmato a Roma il 31 marzo 1934.XII
Estremi	Legge 11 aprile 1935, n. 1593
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-fra-l-italia-ed-altri-stati-con-cernente-l/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it